

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6542 del 07/12/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUA AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA s.c.a. Campegine.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6735 del 05/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

**Questo giorno sette DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.**

Pratica n.24345/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA s.c.a." – Campegine.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta "**LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA s.c.a.**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Campegine – Via Razza Lago n.2** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di caseificio di formaggio parmigiano reggiano, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.**PGRE/8855** del **09/08/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot. PGRE/9627 acquisito in data 05/09/2016, in merito alle emissioni in atmosfera;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Reggio Emilia e Montecchio con atto n.prot. PGRE/4483 acquisito in data 16/04/2017, in merito allo scarico dei reflui in corpo idrico superficiale;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Campegine con atto prot. 9816 del 01/10/2016 acquisito in data 05/10/2016 con PGRE/10759;

Visto il Nulla Osta allo scarico prot. 7888 del 04/08/2017 rilasciato dal Comune di Campegine, acquisito in data 04/08/2017, in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA s.c.a.**" ubicato nel Comune di **Campegine – Via Razza Lago n.2** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n. 47029 del 08/09/2015.

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 - Scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;

- Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;

- Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Trattasi delle acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione latte per la produzione di parmigiano reggiano (Scarico S3 in planimetria allegata alla domanda di autorizzazione).
- Il latte lavorato massimo previsto è di circa 73.000 q.li/anno.
- Le acque reflue provenienti dal lavaggio pavimenti e attrezzature, e dalla piazzola esterna per lavaggio cisterne, sono state considerate per un quantitativo di 17,3 mc/giorno pari a 6341 mc/anno, ovvero vengono prodotti circa 0,085 mc di acque reflue per quintale di latte lavorato/anno.
- Il carico organico in ingresso viene stimato per 30 Kg/gg pari a 500 AE.
- L'impianto di trattamento è un depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi, dimensionato per 500 AE, costituito da :
 - Pozzetto interrato per il sollevamento dei reflui
 - Vasca di equalizzazione e bilanciamento portata areata da 17,9 mc , con diffusori a piattelli e sonda di livello per l'invio del liquame alla stazione di denitri.
 - Vasca di denitrificazione da 13,3 mc
 - Stazione di ossidazione costituita da 2 vasche di volume complessivo 89 mc.
 - Vasca di sedimentazione da 5,10 mc.
 - Pozzetto di scarico.
 - Vasca fanghi di ricircolo da 6,5 mc
 - Vasca di accumulo fanghi esistente (ex vasca raccolta liquami suini) da 804 mc.
- Il depuratore è dotato di segnalatore acustico e visivo di guasto, nel quadro di controllo dell'impianto.
- Lo scarico di tipo continuo ha una portata di progetto 0,865 mc/h per 20 ore/gg, ovvero portata media di 0,24 l/sec.
- Il volume scaricato massimo all'anno è pari a 6.341 mc.
- L'approvvigionamento idrico è da pozzo.
- Il corpo idrico recettore è il fosso poderale adiacente all'impianto.

Prescrizioni

1. Le caratteristiche dello scarico, a valle del trattamento con impianto di depurazione, dovranno comunque rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 , Allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
2. Sia funzionante il sistema di allarme per il livello dei liquidi nell'impianto di depurazione, atto a informare i gestori dello stabilimento di eventuali malfunzionamenti.
3. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.

4. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione, secondo le indicazioni del costruttore, da parte di ditta specializzata con la quale dovrà essere stipulata convenzione per il controllo dell'impianto.
5. Delle operazioni di manutenzione deve essere tenuta registrazione in apposito quaderno da rendere visionabile agli agenti accertatori.
6. Relativamente ai rifiuti liquidi della salamoia, i fanghi di depurazione e gli altri eventuali rifiuti prodotti, le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati in materia di rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta.
7. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato (o qualora soggetta aderire al sistema SISTRI), ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni di fango e delle acque di salamoia. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Dovranno essere effettuati 4 auto-controlli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/99: COD, BOD5, Azoto Ammoniacale , Solidi Sospesi Totali, Cloruri, Fosforo Totale, Grassi e Oli, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore. I certificati analitici devono essere conservati per essere a disposizione degli agenti accertatori. Essi si rendono necessari in relazione al carico volumetrico del refluo scaricato, alle sue caratteristiche (elevato carico organico) nonché alle caratteristiche/distanze del corpo recettore (con portata idrica pressoché nulla che non garantisce l'effetto diluizione).
9. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o all'impianto di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dello stesso idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
10. Sia garantito il deflusso del refluo scaricato nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06.

- Il punto di scarico, denominato S2 in planimetria allegata alla domanda di autorizzazione, riceve i reflui degli spogliatoi (box provvisorio) e dell'alloggio del casaro e degli spogliatoi del caseificio (nella precedente AUA tale scarico era relativo solo ai reflui domestici dell'abitazione del casaro).
- La rete fognaria a servizio dello scarico S2 riceve inoltre una parte di acque meteoriche del cortile.
- L'impresa a dicembre 2016 ha presentato in Comune un progetto per l'ampliamento dello stabilimento per nuovo salatoio ad immersione e nuovi spogliatoi. In tale occasione si provvederà anche al rifacimento del piazzale con posa di linea separata di raccolta totale delle acque meteoriche.
- Il trattamento dei reflui avviene attraverso degrassatore di capacità di 1.100 lt, fossa imhoff da 2,7 mc, e filtro batterico anaerobico da 3,85 mc. L'impianto di trattamento esistente è dimensionato per 6AE.
- Il corpo idrico recettore è il fosso stradale.
- E' presente inoltre un punto di scarico S1 che non riceve più le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi del caseificio, come precedentemente autorizzato, ma solo le acque meteoriche. Pertanto tale scarico non è soggetto ad autorizzazione.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione dell'intervento, siano rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate. Visto che il sistema di trattamento installato è dimensionato per massimo 6 AE e trattasi di rete esistente nella quale è inserito il box spogliatoi provvisorio, dovranno essere rispettati i massimi 6 AE di carico inquinante consentiti per lo scarico.
2. La collocazione definitiva degli spogliatoi, a seguito dei lavori di ampliamento previsti, dovrà avere sistema di trattamento adeguatamente dimensionato, e si dovrà procedere alla presentazione di modifica della presente autorizzazione.
3. La ditta deve, al rifacimento del piazzale, realizzare una nuova condotta a servizio delle sole acque bianche in quanto deve essere prevista la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche, che non devono essere immesse nel sistema di depurazione.
4. A monte dello scarico sia realizzato il pozzetto di prelievo e ispezione; tale pozzetto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
5. Il titolare dello scarico garantisca nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione

alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo e con una frequenza in ogni caso non superiore all'annualità.

6. I rifiuti derivanti da tali operazioni (fanghi di separazione grassi e depurazione) dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente e dovrà essere conservata la relativa documentazione. I fanghi derivanti dell'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento.
7. Sia garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.

Allegato 3 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LATTERIA SOCIALE NUOVA LAGO RAZZA Sca**" è autorizzata a svolgere nello stabilimento ubicato nel Comune di **Campegine – Via Razza Lago n.2** - Provincia di Reggio Emilia l'attività di **caseificio** con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – CALDAIA A OLIO COMBUSTIBILE (1.918 Kw)

Portata massima	2310	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima degli inquinanti:

Materiale particolare	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (Espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (Espressi come SO ₂)	1700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

EMISSIONE N.2 – CALDAIA A GPL (28 Kw)

Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.

EMISSIONE N.3 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (47,8 Kw)

Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.

EMISSIONE N.4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4 – RICAMBIO ARIA AREA LAVORAZIONE

Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolare, degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nella caldaia E1 olio combustibile conforme a quanto disposto dall'Allegato X Parte 1 Sezione 1 Punto 7 del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ovvero olio combustibile con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'A.R.P.A. e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) L'ARPAE Servizio territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime dell'impianto, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale: dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 4 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta risulta che l'attività svolta dalla stessa rispetta i limiti definiti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.